

REGOLAMENTO (CEE) N. 2010/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1988

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 3,considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2933/87⁽⁴⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromole per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1988/1989 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che per permettere questo adeguamento è opportuno prevedere una nuova deroga;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 4 del regolamento n. 282/67/CEE in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati; che dall'esperienza è emerso che la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE può essere soppressa;

considerando che si ravvisa l'utilità di precisare che le offerte di vendita all'intervento possono essere accettate se

vengono depositate nel periodo di acquisto di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Tuttavia, il tenore massimo di glucosinolati ammissibile per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è pari a 35 micromole per grammo di semi, per quanto riguarda le campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1989/1990 ».
2. All'articolo 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1988/1989 ».
3. All'articolo 5, paragrafo 2 è inserito il comma seguente:
« In caso di accettazione l'acquisto si considera concluso il giorno di presentazione dell'offerta ».
4. Il quinto comma dell'articolo 7 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 46.